



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
SIRACUSA**

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) - [cp-siracusa@pec.mit.gov.it](mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA**

**Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa**

**VISTI:**

- la nota prot. n. 6708 del 12.03.2026, assunta al prot. n. 5582 del 13.03.2026, con la quale il Comune di Pachino (SR) ha inviato un'ispezione subacquea eseguita dalla società "Hydrotech S.r.l.", relativa agli ingenti danni strutturali riportati dalle infrastrutture portuali del Porto Fossa e Porto Balata di Marzamemi, causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato la costa della Sicilia nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026;
- la nota prot. n. 10379 del 30.04.2026, con la quale la dipendente Delegazione di spiaggia di Marzamemi ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza di interdizione delle suddette aree portuali;
- la propria Ordinanza n. 02/2026 in data 19.01.2026;
- Il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 in data 16.10.2007 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 17, 30 ed 81 del vigente Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione;

**CONSIDERATO** che è emerso un grave stato di dissesto strutturale delle banchine del Porto Fossa e Porto Balata di Marzamemi che ne compromette la funzionalità e la sicurezza degli accosti;

**RITENUTO NECESSARIO**

emanare in via d'urgenza disposizioni ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e portuale, nelle more di ulteriori accertamenti tecnici e dei provvedimenti di tutela della sicurezza e ripristino di competenza dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente titolare delle aree demaniali marittime in questione e del Comune di Pachino.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Con decorrenza immediata il molo di sottoflutto denominato "Robacasale" del porto Fossa di Marzamemi, precisamente dalla testata per una lunghezza di 80 metri, nonché il relativo specchio acqueo per una distanza di 10 metri dallo stesso, sono interdetti all'accesso-transito di mezzi e persone, accosto-ormeggio di unità navali.

E', altresì, interdetto l'accesso veicolare e pedonale all'area portuale di circa 400 m<sup>2</sup>, posta all'ingresso del porto Fossa, come meglio individuata nella planimetria sottostante.



### **Articolo 2**

Con decorrenza immediata è, altresì, interdetto l'accesso pedonale lungo tutto il molo "Largo Balata" e molo "San Francesco" del Porto Balata, dal ciglio banchina fino ad una profondità di 2 metri, nonché il relativo specchio acqueo per una distanza di 5 metri dalla stessa, come meglio individuato nella planimetria sottostante.



### **Articolo 3**

In deroga all'articolo 2, è consentito l'accesso pedonale esclusivamente alle persone che hanno necessità di accedere ai pontili galleggianti in concessione limitatamente al transito necessitato per raggiungere le unità ivi ormeggiate.

### **Articolo 4**

L'Amministrazione Regionale e il Comune di Pachino, ognuno per i propri aspetti di competenza, adotteranno tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per la messa in sicurezza della citata area demaniale, e per impedirne l'accesso pedonale e veicolare (recinzione e segnaletica verticale monitoria), nelle more degli interventi di ripristino.

### **Articolo 5**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi e il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- i mezzi ed il personale adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi che dovessero verificarsi all'interno dell'area in questione.

Ogni intervento imprevisto che si renda necessario, deve essere comunicato a questa Autorità Marittima allo scopo di consentire di emanare tempestivamente i relativi provvedimenti di polizia marittima e portuale.

### **Articolo 6**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti gli eventuali danni cagionati a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso reato, ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

### **Articolo 7**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it).

Siracusa, (data protocollo informatico).

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Antonio CACCIATORE  
Documento sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del D.Lgs 82/2005, art 21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO CACCIATORE

In Data/On Date:

lunedì 4 maggio 2026 15:02:08